



SENT- 191/2024

Repubblica Italiana

In Nome del Popolo Italiano

La Corte dei conti

Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d' Appello

Composta dai Sigg. magistrati:

Dott.ssa Giuseppina Maio

Presidente

Dott. Giovanni Comite

Consigliere relatore

Dott.ssa Giuseppina Mignemi

Consigliere

Dott. Antonio Palazzo

Consigliere

Dott. Marco Fratini

Consigliere

ha pronunciato la seguente

sentenza

sulla citazione in appello con inibitoria, iscritta al **n. 59.251/R.G.**, proposta da **Giannursini Lorenzo** (C.F. GNN LNZ 74D08 D653Z), rappresentato e difeso, anche disgiuntamente tra di loro, dagli **Avv.ti** Bellingacci Marco e Bocci Chiara (iscritta, quest'ultima, all'Albo speciale dell'Ordine degli Avvocati di Spoleto e presso il Collegio de Abogados de Madrid, Avvocato stabilito ex art. 8 del d.lgs. n. 96/2001, non abilitato dinanzi alle magistrature superiori), con domicilio digitale, ex art. 28, co. 2 c.g.c., agli indirizzi p.e.c. [marco.bellingacci@avvocatispoletto.legalmail.it](mailto:marco.bellingacci@avvocatispoletto.legalmail.it) e [chiara.bocci@avvocatispoletto.legalmail.it](mailto:chiara.bocci@avvocatispoletto.legalmail.it) e domicilio fisico eletto a Spoleto (PG), in via Cesare Detti n. 3, presso lo studio del primo: appellante

contro

la **Procura** presso la Sezione giurisdizionale regionale per l'Emilia-Romagna: appellata

avverso e per l'annullamento/riforma

della **sentenza n. 187/2021/R** della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per l'Emilia-Romagna, pubblicata il 27 maggio 2021 e notificata il 31 maggio seguente.

Visti: l'appello della parte privata, le conclusioni della Procura generale, gli atti tutti di causa;

alla pubblica udienza del 3 luglio 2024, con l'assistenza del segretario dott.ssa Rinaldi Paola, uditi il Cons. relatore Comite Giovanni, l'Avv. Bellingacci Marco, per Giannursini Lorenzo, e il Vice Procuratore generale Vecchio Alfio, per l'Ufficio del pubblico ministero.

#### Svolgimento del processo

**I.** La sentenza descritta nei suoi estremi in epigrafe, in relazione a un'articolata *"attività di frode nell'ambito del noleggio di apparecchi per gioco elettronico"*, ha condannato, in parziale accoglimento della domanda attrice, per la parte non dichiarata prescritta, **Giannursini Lorenzo** *"al pagamento dell'importo complessivo di € 171.016,07 (...) di cui: € 147.579,87, in favore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, oltre rivalutazione monetaria (...) e (...) interessi legali maturandi (...); € 23. 436,20, in favore della Guardia di finanza, oltre interessi legali maturandi dalla data di pubblicazione della sentenza e fino all'effettivo soddisfo"* e spese di giudizio, in favore dell'Erario statale, nella misura di **€ 428,42**.

**II.** I fatti. Con *"informativa (...) trasmessa con nota della Guardia di finanza (...) p.n. 18351/262/GTMBS/4309 del 28 maggio 2009"* alla Procura della Repubblica di Bologna, sono state segnalate *"condotte integranti reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione (...) di frode informatica, esercizio abusivo del gioco d'azzardo mediante tali frodi, corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio,*

*violazione del segreto d'ufficio, sottrazione di cose sottoposte a sequestro, violazioni di sigilli, frode processuale e accesso abusivo al sistema informatico da parte di vari soggetti e, tra questi, del sig. Giannursini Lorenzo nel ruolo p.t. di M.llo capo della Guardia di finanza, in servizio alla Tenenza di Vignola".* In specie, quest'ultimo, nel periodo compreso tra ottobre 2008 e novembre 2009, avrebbe partecipato a un sodalizio criminale, costituito in funzione di un'articolata attività di frode nell'ambito del gioco elettronico, praticato in vari locali aperti al pubblico di Bologna e comuni limitrofi. Il reato-fine era quello di sottrarsi al versamento del Prelievo erariale unico (PREU) gravante sulle giocate, mediante l'alterazione o la completa cancellazione delle comunicazioni per via telematica con l'Agenzia dei monopoli, facendo risultare, in alcuni casi, dati non veritieri e, quindi, incassi delle *slot-machine* inferiori a quelli reali; in altri casi, installando apparecchi (irregolari) da gioco privi *ab origine* di tale collegamento obbligatorio e con prelievo non contabilizzato del denaro. Il M.llo Giannursini, in forza alla Tenenza di Vignola della Guardia di finanza, è indicato, nelle emergenze penali, rivestire un ruolo organico all'associazione a delinquere di cui conosceva perfettamente le finalità illecite e che, pur non essendo addetto allo specifico ramo di servizio "*dei giochi e scommesse*", era comunque in grado di conoscere anticipatamente l'effettuazione dei servizi in detto settore. In breve, avrebbe offerto a uno dei promotori dell'associazione a delinquere (titolare di attività d'impresa nel noleggio di tali apparecchi) i propri servizi, al fine di permettere al sodalizio di conoscere in anticipo i controlli della Polizia tributaria presso gli esercizi pubblici in cui erano installate le *slot-machine*, permettendo così ai correi di porre in essere le contromisure atte a vanificarli, con la tempestiva rimozione delle apparecchiature illecite dai locali. Il

complesso procedimento penale che ne è scaturito è contraddistinto dalle seguenti attività, fasi e decisioni giurisdizionali: il 24 novembre 2009, la Procura della Repubblica di Bologna ha informato l'Amministrazione della Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 129 del d. lgs 271/1989, che in pari data era stato eseguito nei confronti del militare Giannursini Lorenzo il provvedimento coercitivo cautelare degli arresti domiciliari. Gli articoli di stampa del 24-25 novembre 2009 (Il Resto del Carlino - Bologna, L'Informazione, il Domani) hanno dato ampio risalto all'arresto del finanziere, alla circostanza che vi erano *slot* e *videopoker* truccati, a truffe per milioni di euro, ai diversi delitti commessi dal sodalizio criminale, alla corruzione del militare. In conseguenza, la Procura regionale per l'Emilia-Romagna ha aperto il fascicolo istruttorio (vertenza) n. 1391/09, il 3 dicembre 2009. Il 15 aprile 2011, la Procura ordinaria di Bologna ha chiesto il rinvio a giudizio, tra gli altri del M.llo Giannursini, per associazione a delinquere (art. 416, commi 1, 2 e 5 c.p.) finalizzata alla commissione di reati di: frode informatica ai danni dello Stato, accesso abusivo a un sistema informatico o telematico, intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche, installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche, istigazione alla corruzione, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio, rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio, sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro, violazione di sigilli, frode processuale. L'8 aprile 2013, il GIP presso il Tribunale di Bologna ha rinviato a giudizio, tra gli altri, per i reati di cui sopra (artt. 416 commi 1, 2 e 5, 81 cpv., 319, 321, 326 commi 1 e 3 c.p.), Giannursini. All'esito di rinnovate notizie di stampa (ANSA notiziario dell'8 aprile 2013),

che hanno dato risalto al rinvio a giudizio di 37 persone *“finite indagate in un’inchiesta su una frode informatica ai danni dello Stato, messa in atto da una ramificata organizzazione criminale con l’utilizzo di slot-machine e videopoker modificati in modo fraudolento (...) in cui era coinvolto un finanziere finito ai domiciliari e accusato di corruzione (...)”*, la Procura regionale per l’Emilia-Romagna ha aperto il fascicolo istruttorio n. 757, del 5 luglio 2013. Nelle more, nell’ambito della “vertenza” n. 1391/2009/PRN, il 26 agosto 2013 ha chiesto alla Procura della Repubblica di Bologna, *“per esigenze istruttorie (...), di conoscere lo stato del procedimento penale aperto nei confronti (tra gli altri) di un militare della Guardia di finanza indagato (...), per il quale chiedeva copia degli atti”*. Con informativa del 5 novembre 2014, la Tenenza della GdF di Vignola ha inviato alla Procura regionale Emilia-Romagna la documentazione riguardante il M.llo Capo Giannursini. Inoltre, atteso che *“la vicenda in oggetto, a parere di questo Ente, è suscettibile di configurare in capo al M.llo Capo Giannursini Lorenzo una responsabilità amministrativa per danni cagionati all’Amministrazione, sia di natura patrimoniale, consistenti nel detrimento dell’immagine del Corpo verso l’opinione pubblica, che patrimoniale, da disservizio”*, la Polizia finanziaria, con atto notificato il 14 novembre 2014, ha costituito in mora il proprio dipendente *“per il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, quantificati o da quantificare, arrecati all’Amministrazione e/o di ogni altro credito che sarà eventualmente determinato dalla Procura della Corte dei conti, oltre agli oneri accessori di legge e a ogni altra voce di danno ravvisabile nella specie”*. Il Tribunale di Bologna, con sent. n. 361/15C, del 14 aprile 2015, ha condannato Giannursini Lorenzo alla pena di mesi 10 di reclusione per il reato di associazione a delinquere e di anni 2 e mesi 6 di reclusione in ordine ai reati di corruzione e di rivelazione di segreti

d'ufficio, ritenuti avvinti dal vincolo della continuazione e, pertanto, a una pena complessiva di anni 3 e mesi 4 di reclusione, decisione trasmessa il 4 agosto 2015 dalla Polizia tributaria alla Procura regionale per l'Emilia-Romagna, unitamente alla determinazione adottata dal Comandante Provinciale di Modena, l'11 giugno precedente, di sospensione precauzionale dell'Ispettore dall'impiego, con apertura del fascicolo istruttorio n. 00534/2015. A seguito di gravame, la Corte d'appello di Bologna, con sent. n. 6097/2015 (*recte*, 2084/16), del 15 aprile 2016, in parziale riforma della prima decisione, ha condannato il militare alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione, con interdizione dai pubblici uffici per un analogo periodo. Infine, con sent. n. 1897/2018, del 13 aprile-12 luglio 2018, la prima Sezione penale della Corte d'appello di Bologna ha condannato Giannursini Lorenzo alla pena di mesi 10 di reclusione per il solo reato di associazione per delinquere, con irrevocabilità al 16 ottobre 2018, decidendo in seguito a due pronunce di rinvio della Suprema Corte: la n. 41767, del 13 settembre 2017, che ha dichiarato prescritto il reato di rivelazione del segreto d'ufficio, e la n. 11864, del 15 marzo 2018, che ha dichiarato prescritto il delitto di corruzione. La Procura regionale, nell'ambito della vertenza n. V2009/01391, con decreto del 26 giugno 2018 ha disposto delega istruttoria alla Guardia di finanza in ordine, altresì, alla quantificazione del danno all'erario, compreso quello all'immagine. Con rapporto del 13 marzo 2019, la Polizia tributaria ha riferito di tre presunte poste di danno imputabili al finanziere: *“una prima voce (...) quantificata dall'Agenzia per le dogane e i monopoli di Bologna, sulla scorta degli avvisi di accertamento, emessi rispettivamente nel 2013 e nel 2014 e afferenti al 2008 e al 2009, per recuperare l'omesso versamento del c.d. prelievo erariale unico, (...) pari a complessivi e non inferiori € 153.151,70”*;

una seconda *“attinente alla grave lesione del prestigio, dell’onore e dell’immagine del Corpo della Guardia di finanza determinata, in via equitativa, in € 15.000,00”*; una terza voce di pregiudizio è quella relativa *“alla grave alterazione del sinallagma contrattuale nel rapporto di pubblico impiego (...) del M.llo Capo (in congedo) Giannursini per il periodo (...) ottobre 2008-novembre 2009, (...) quantificata in un importo complessivo (...) di € 8.436,20”*. Negli stessi termini è stato rinnovato, il 9 aprile 2019, l’atto di costituzione in mora. La Procura regionale, all’esito delle risultanze penali e degli autonomi riscontri, ha ravvisato, a carico del finanziere Giannursini, profili di responsabilità amministrativa afferenti alla diminuzione patrimoniale per i mancati introiti del Prelievo erariale unico (PREU), all’ingiustificato arricchimento per il danno da disservizio e alla lesione dell’immagine della Guardia di finanza, e ha notificato al medesimo, l’8 maggio 2019, l’invito a dedurre e, non ritenendo persuasive le difese preliminari dallo stesso svolte, ha depositato il 3 ottobre 2019 l’atto di citazione.

**III.** La Corte territoriale ha desunto dagli atti la responsabilità del M.llo Giannursini per avere *“utilizzato la sua qualità di finanziere al fine di agevolare un sodalizio criminale che attraverso due tipologie di truffa ha evaso tasse (PREU) per oltre € 500.000,00”*. Difatti, l’Agenzia dei monopoli, al fine di quantificare l’imposta evasa, ha esaminato ciascun apparecchio e, poiché non era disponibile la lettura dei contatori (perché mancanti o alterati), ha calcolato la base imponibile moltiplicando l’importo forfetario giornaliero per il numero di giorni di utilizzo di ciascun apparecchio; su tale imponibile ha applicato l’aliquota *ratione temporis* vigente per determinare il c.d. Prelievo unico erariale dovuto; i conseguenti avvisi di accertamento sono stati poi emessi distintamente per ciascun esercizio commerciale coinvolto e per ciascuna

annualità d'imposta. Perciò, l'ammontare degli importi evasi è divenuto conoscibile nel momento in cui sono stati emessi gli avvisi di accertamento relativi alla specifica annualità, ovvero il 20 dicembre 2013, per l'anno 2008, e il 10 dicembre 2014, per l'anno 2009. Sicché, a fronte dell'eccezione di prescrizione del militare, che ha individuato l'esordio della stessa *"in una nota della Guardia di finanza del 28 maggio 2009, tuttavia non meglio specificata o allegata (...)"*, ha ritenuto che, in ragione del sussistente occultamento doloso, *"l'azione di responsabilità non è esercitabile fino a quando non si sia determinata una conoscenza affidabile dei fatti e delle componenti del danno"*. In ipotesi, perciò, *"la scoperta del fatto dannoso va, dunque, identificata con l'emanazione degli avvisi di accertamento (...)"*. Poiché, relativamente all'anno 2008, imposta evasa € **18.572,76** (al netto dei recuperi) accertata il 20 dicembre 2013, il primo atto di costituzione in mora è del 9 aprile 2019, atteso che l'intimazione del 14 novembre 2014 è riferita al danno all'immagine e a quello da disservizio e che l'A.D.M. non si è costituita parte civile nel giudizio penale, la prescrizione quinquennale risulta spirata e l'azione intentata preclusa. Diversamente per l'imposta evasa per il 2009, pari a € **491.932,91** (al netto dei recuperi) e accertata il 10 dicembre 2014, per la quale la costituzione in mora del 9 aprile 2019 ha interrotto i termini prescrizionali. Nel merito, la gravata sentenza ha osservato che gli addebiti mossi al Giannursini in sede penale non sono affatto generici, bensì specifici e articolati e, sopra tutto, *"basati sui riscontri della polizia giudiziaria che ha fatto dapprima ricorso alle intercettazioni telefoniche e ambientali, e successivamente ai c.d. servizi di o.c.p. (osservazione, controllo e pedinamento)"*. In altri termini, *"le risultanze delle indagini penali, liberamente valutabili in questa sede, per quanto riguarda i reati dichiarati prescritti, hanno consentito di rilevare che*

il militare, denominato <<il pelato di Vignola>> nelle conversazioni tra i sodali, riceveva uno stipendio, pari a € 5.000,00 mensili, per informare i coimputati di eventuali servizi di controllo presso i bar in cui erano installati gli apparecchi contraffatti". E questo è avvenuto quantomeno in due occasioni, "quando il Giannursini preavvertiva i correi (...) di due controlli, avvenuti il 9 e il 26 marzo 2009, consentendo ai titolari dei bar oggetto di ispezione di rimuovere gli apparecchi contraffatti (...)". Sicché, alla luce delle sentenze e della documentazione probatoria agli atti, "è evidente la natura dolosa della condotta tenuta dall'appartenente alla Guardia di finanza che, in frontale contrasto con gli obblighi di servizio ha concorso ad agevolare un'evasione d'imposta, accertata complessivamente in € 597.798,21 (...), e che calcolata al netto dei recuperi effettuati a carico dei soggetti passivi dell'imposta era pari a € 510.505,67". Al militare è ascritto, quindi, di avere agevolato l'evasione dell'imposta, anche con riferimento agli esercizi situati al di fuori del territorio di competenza della Tenenza di Vignola, "avendo agevolato un'associazione criminale la cui operatività si è estesa al di là di tale ambito". Certo l'an, con riguardo alla quantificazione di tale prima posta di documento, la prima Corte lo ha determinato, con riferimento agli importi non prescritti dell'esercizio 2009, nella misura di € 491.932,91, imputandone al Giannursini il 30%, pari a € 147.579,87. Relativamente, invece, al danno da disservizio, il primo giudice, nel respingere l'eccezione di intervenuta prescrizione, poiché la "scoperta del fatto dannoso va identificata con l'emanazione del decreto di rinvio a giudizio risalente all'8 aprile 2013", ha precisato che il disvalore della condotta tenuta dal militare, che ha leso il rapporto sinallagmatico con l'Amministrazione di appartenenza rendendo non dovuta la controprestazione, è correlato alla circostanza che lo stesso "non solo non ha segnalato le condotte illecite del sodalizio

*criminale ma ha ostacolato l'attività di controllo, informando delle ispezioni i vertici del sodalizio, così consentendo l'adozione di contromisure".* La sentenza ha condan-  
 viso, perciò, la determinazione del suindicato nocumento nella misura del  
 30% del trattamento economico lordo spettante all'interessato nel periodo di  
 svolgimento dell'attività *contra legem* (ottobre 2008-novembre 2009), pari a €  
**8.436,20**. Infine, con riguardo al danno da lesione dell'immagine, in via preli-  
 minare, ha ritenuto che *"sussistono le condizioni di proponibilità dell'azione di ri-  
 sarcimento di detto danno, in quanto il convenuto è stato condannato con sentenza  
 irrevocabile per il reato di associazione a delinquere"*. Inoltre, l'eccezione di prescri-  
 zione è infondata giacché, prima del passaggio in giudicato della sent. n.  
 1897/2018, la Procura erariale non poteva agire per il risarcimento del danno.  
 Indubbio è poi il disdoro arrecato alla Guardia di finanza, quantificato  
 nell'importo equitativo di € **15.000,00**. In detti limiti il finanziere è stato con-  
 dannato a risarcire l'A.D.M. (per € **147.579,87**) e il Corpo della Guardia di fi-  
 nanza (per € **23.436,20**).

**IV. Si grava della decisione Giannursini Lorenzo, che lamenta: "1)**

*Errore in iudicando: erroneità della sentenza n. 187/2021/R – Illogicità della motiva-  
 zione – Prescrizione danno erariale"*. Osserva che la Procura regionale individua,  
 nell'invito a dedurre e nell'atto introduttivo, *"documentalmente e temporal-  
 mente (...) l'informativa di danno trasmessa dalla Guardia di finanza, precisandone  
 la nota <<p.n. 18351/262/GTMBS/4309 del 28 maggio 2009 (costituente l'allegato  
 n. 2 del rapporto istruttorio della GdF di Bologna p.n. 0011688 dell'11 gennaio  
 2019>>, quale momento dal "quale prendeva le mosse l'articolato procedimento  
 penale nei confronti dell'odierno appellante"*. Pertanto, *"risulta incontrovertibile agli  
 occhi di chi legge, che la data dell'informativa della Guardia di finanza (...) è il*

*momento nel quale sarebbe stato scoperto l'asserito danno commesso dal militare". In altre parole, "la Procura regionale aveva già a disposizione fin dal mese di maggio 2009 tutte le informazioni (...) necessarie allo scopo di conoscere gli elementi essenziali della fattispecie dannosa che viene contestata in questa sede al finanziere". La conoscibilità obiettiva del danno nei suoi lineamenti essenziali, da parte dell'Amministrazione danneggiata ovvero della Procura contabile, al fine anche di porre in essere atti di costituzione in mora nei confronti dei presunti responsabili, si è effettivamente realizzata a maggio 2009, non certamente a seguito dell'emanazione degli avvisi di accertamento del 20 dicembre 2013, per l'anno 2008, e del 10 dicembre 2014, per l'anno 2009. In definitiva, l'azione è stata proposta oltre il quinquennio di legge con conseguente prescrizione del danno da mancata entrata, di quello da disservizio e da lesione dell'immagine. Con un secondo motivo denuncia: "2) Errore in iudicando: erroneità della sentenza (...) per intrinseca illogicità della motivazione in merito alla penale responsabilità dell'odierno appellante – Carenza di nesso eziologico tra la condotta contestata al Giannursini e i reati contestati". Deduce "l'indeterminatezza del capo d'imputazione mosso nei suoi riguardi (...) in quanto non è stato messo nella condizione di conoscere i fatti per i quali interveniva condanna penale (...)". Dappoi, un aspetto ancora più rilevante è quello emerso "in sede dibattimentale con la testimonianza del collega Stranieri Denis, che riferiva che il Comandante della Tenenza comunicava giornalmente le operazioni di servizio per le quali le pattuglie della Guardia di finanza svolgevano attività di supporto ai funzionari dei Monopoli di Stato, rendendo matematicamente impossibile avere contezza anticipatamente dei controlli che si sarebbero dovuti eseguire". Sicché, in tale generale prospettazione i "contatti tra il Giannursini e il (...) si esaurivano in due episodi (...), non esistendo agli*

atti del processo prove di rapporti stabili di compartecipazione al sodalizio criminoso dell'appellante né tanto meno di contatti ulteriori o diversi tra il finanziere e altri soggetti facenti parte dell'organizzazione". Trattandosi, quindi, di una condotta circoscritta a un brevissimo lasso di tempo, non poteva parlarsi di "stabile contributo" all'associazione. Perciò, è di "tutta evidenza l'assenza di prove idonee (...)" per sostenere che "l'appellante fosse intraneo all'associazione criminale (...)".

Dappoi, contesta l'insussistenza e comunque la modalità di calcolo del c.d. danno da mancata entrata. Infatti, "il PREU, da imputare al Giannursini, deve prendere a riferimento la base territoriale della circoscrizione della Tenenza di Vignola e non certamente il prelievo derivato dagli apparecchi irregolari rinvenuti nei territori di altri comuni non rientranti in detto ambito". Non è provato, in ogni caso, il "nesso di causalità tra l'asserita condotta tenuta dal medesimo, priva di riscontro probatorio sul punto, e il trattamento sanzionatorio richiesto". Altrettanto inverosimile "è la richiesta di recupero degli stipendi percepiti in quanto l'esecuzione dei controlli in materia di videopoker era del tutto marginale ed occasionale rispetto all'attività principale (...) delle verifiche fiscali che, debitamente verificata, è apparsa assolutamente regolare e immune da rilievi". Conclude, previa richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza di condanna, per l'annullamento/riforma dell'impugnata decisione e per "l'accoglimento delle conclusioni così come riportate nella costituzione in giudizio (...) di prime cure, da intendersi (...) integralmente richiamate e trascritte; perciò chiede dichiararsi l'intervenuta prescrizione dell'asserito danno e, in subordine (...), applicarsi il potere di riduzione (...) stante anche la totale estraneità del militare ai reati di cui agli artt. 319, 326 e 416 c.p. (...). Vinte spese, diritti e onorari del doppio grado (...)".

V. Con ordinanza n. 21/2021, del 25/11/2021, la Sezione ha

dichiarato inammissibile l'inibitoria poiché disposta *ex lege* (art. 190, co. 4 c.g.c.).

**VI.** Nello scritto acquisito al fascicolo *on-line* l'11 giugno 2024, la Procura generale conclude per il rigetto dell'appello e la condanna alle spese del grado. Osserva che la *“ricostruzione offerta dall'appellante sulla prescrizione risulta fuorviata dalla mancata corretta interpretazione della sua disciplina nel caso della sussistenza (come nella fattispecie in esame) dell'occultamento doloso del danno, che richiede un disvelamento completo di tutti gli elementi”*. In specie, le *“condotte illecite del M.llo Capo sono (...) connotate dall'elemento soggettivo del dolo, come riconosciuto anche dalla sentenza penale divenuta irrevocabile e che, ai sensi dell'art. 651 c.p.p., ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso”*. Perciò, le stesse, *“in quanto tese a nascondere gli artifici che permettevano di distogliere i versamenti fiscali connessi al gioco, con ogni evidenza, oltre a essere caratterizzate dal dolo, avevano ex se anche la finalità e l'efficienza causale di occultare dolosamente il danno patrimoniale patito dall'agenzia delle dogane e dei monopoli”*. Per questo, *“la sentenza (...) ha rilevato correttamente (...) il decorso della prescrizione dagli avvisi di accertamento (...), ovvero dal 20 dicembre 2013, per l'anno 2008, e dal 10 dicembre 2014, per l'anno 2009”*, per i quali sono poi intervenuti gli atti di costituzione in mora del 14 novembre 2014 e del 9 aprile 2019, validi per tutti i danni, patrimoniali e non, derivati dalle condotte di reato. Quanto, invece, *“all'informativa di danno trasmessa dalla Guardia di finanza (...) del 28 maggio 2009, rileva non essere stato provato dall'appellante che tale atto contenesse tutti gli elementi idonei a disvelare la fattispecie, mancando sia (degli) elementi soggettivi che oggettivi, compresa l'indicazione degli importi sottratti all'erario e tutti gli aspetti degli artifici posti*

*in essere, necessari per la qualificazione giuridica e la perfetta comprensione della fattispecie". Quanto poi al danno da disservizio ha ritenuto corretto individuare l'esordio della prescrizione alla data dell'8 aprile 2013, di rinvio a giudizio del militare. Nel merito, la Procura generale ha posto in rilievo che il finanziere Giannursini è stato definitivamente condannato per associazione a delinquere: sul punto, perciò, non può che operare l'art. 651 c.p.p., non potendosi "porre in dubbio la condotta illecita e il legame a delinquere tra l'appellante e i correi che hanno sottratto le risorse dell'imposta sul gioco (PREU)". Sul punto, la sentenza appare immune da vizi "avendo enucleato gli elementi (dichiarazioni sui compensi percepiti e incontri con gli altri correi) dai quali ha tratto il proprio libero convincimento sulla valutazione degli elementi probatori circa l'apporto del <<pelato di Vignola>> (così appellato dai correi) alla complessiva truffa posta in essere nei confronti dell'A.D.M.". Inoltre, poiché l'associazione a delinquere presuppone un permanente e non sporadico vincolo associativo, appare corretta la quantificazione del danno da mancata entrata non limitato ai soli comuni rientranti nelle competenze della Tenenza di Vignola. La sentenza della Corte d'appello di Bologna, n. 1897/2018, ha posto in rilievo che il Giannursini era "fattivamente coinvolto nel sodalizio criminoso in contestazione, al quale forniva uno (...) specifico contributo, che, se pur differente dall'apporto di tutti gli altri sodali, costituiva comunque un elemento rilevante per l'attuazione dello scopo comune".*

**VII.** Alla pubblica udienza odierna, i rappresentanti delle parti hanno indugiato nei rispettivi atti e concluso come da verbale. Al termine della discussione la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.

Ragioni del decidere

**[1]** Con il primo motivo il M.llo Capo (in congedo) Giannursini

Lorenzo contesta la prospettazione della sentenza nella parte in cui ha disatteso l'eccezione di prescrizione dell'azione sollevata con riguardo al danno da evasione del Prelievo unico erariale (PREU), al danno da lesione del sinallagma contrattuale o da disservizio e al danno da lesione dell'immagine del Corpo della Guardia di finanza. Rileva, invero, che la Procura regionale individua, nell'incipit dell'invito a dedurre e dell'atto introduttivo, " (...) *documentalmente e temporalmente (...) l'informativa di danno trasmessa dalla Guardia di finanza, (...) di cui alla nota <<p.n. 18351/262//GTMB/4309 del 28 maggio 2009 (costituente l'allegato n. 2 del rapporto istruttorio della GdF di Bologna p.n. 0011688 dell'11 gennaio 2019>>*", quale momento dal "quale prendeva le mosse l'articolato procedimento penale nei confronti dell'odierno appellante". Di talché, "la data dell'informativa (...) della Tenenza di Vignola è il momento nel quale sarebbe stato scoperto l'asserito danno commesso dal militare", giacché "la Procura regionale aveva già a disposizione fin dal mese di maggio 2009 tutte le informazioni idonee e necessarie allo scopo di conoscere gli elementi essenziali della fattispecie dannosa che viene contestata in questa sede al finanziere". Ne consegue che la conoscibilità obiettiva del danno realizzatasi a maggio 2009, da parte dell'Amministrazione danneggiata ovvero della Procura contabile, al fine anche di porre in essere atti di costituzione in mora nei confronti dei presunti responsabili, non autorizza a spostare in avanti, ossia all'emanazione degli avvisi di accertamento del 20 dicembre 2013, per l'anno 2008, e del 10 dicembre 2014, per l'anno 2009, l'esordio della prescrizione, con preclusione della relativa azione in quanto promossa oltre il quinquennio di legge.

**[1.1]** La censura è parzialmente fondata.

Con riguardo al tempo dei fatti, anche a valenza penale, risalenti al

periodo ottobre 2008-novembre 2009, la norma applicabile *ratione temporis*, sia relativamente al termine della prescrizione che ai principi civilistici di ordine sostanziale afferenti alla sua decorrenza, è l'art. 1, co. 2, l. 20/1994, alla cui stregua *"Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta"*. Detta disposizione, a mente della quale, fuori dei casi di intenzionale occultamento del danno, il termine di prescrizione deve essere computato *"dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso"*, declina, nel processo contabile, la regola codicistica di cui all'art. 2935 c.c. secondo la quale *"la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere"*, così consolidando l'indirizzo giurisprudenziale, espresso nella sent. n. 743/1992 delle Sezioni riunite, della decorrenza della prescrizione dalla conoscibilità obiettiva del nocumento (in specie, come di seguito, il riferimento è al solo danno da mancata entrata e da disservizio, da intendere come violazione del nesso sinallagmatico, poiché per il danno da lesione dell'immagine la prescrizione è sospesa e l'azione è improponibile/improcedibile fino all'emanazione della sentenza irrevocabile di condanna, divenuta tale il 16 ottobre 2018), salvo il principio della conoscenza effettiva solo nelle ipotesi di occultamento. Di recente, la Consulta ha ribadito che il diritto al risarcimento del danno, da far valere con la specifica azione di responsabilità amministrativa da parte del Procuratore regionale, pone un bilanciamento fra due contrapposti interessi. Da un lato si rinviene, infatti, l'interesse del presunto convenibile/danneggiante *"a far valere un'eccezione (quella di prescrizione) che, con il decorso del tempo unito all'inerzia della controparte, lo libera dall'eventuale vincolo obbligatorio, sollevandolo dall'onere di una difesa che,*

altrimenti, andrebbe a vertere in primis sulla insussistenza dei presupposti della responsabilità, da cui scaturisce l'obbligazione risarcitoria. E questo a distanza di tempo, può dimostrarsi non agevole". A tale stregua, l'interesse della parte privata correlato a un'esigenza di difesa, "*spinge verso un dies a quo oggettivo e certo, e si collega, al contempo, all'esigenza pubblicistica di assicurare la certezza del diritto*"; l'interesse dell'Amministrazione danneggiata è volto, invece, "*a far valere il proprio diritto al risarcimento del danno, senza subire l'effetto preclusivo della prescrizione, se non a fronte di una propria inerzia: simile esigenza invoca, quindi, un dies a quo correlato alla possibilità di fatto di far valere il diritto, e cioè alla conoscibilità del danno e del nesso di causalità*" (Corte cost. 115/2024, n.d.r per l'enfasi del neretto). I suindicati contrapposti interessi non si risolvono agevolmente, salve le ipotesi in cui sia il legislatore a comporli (e non a giustapporli); in alcuni casi, infatti, l'individuazione del *dies a quo* si può spostare maggiormente a favore dell'uno o dell'altro interesse, come succede nell'ipotesi normativamente prevista di occultamento doloso del danno. Tuttavia, nel momento in cui avviene la *discovery* del documento e, quindi, la conoscibilità obiettiva di questo da parte dell'Amministrazione ovvero del Procuratore regionale, sorge l'obbligo di agire anche al fine di porre in essere atti di costituzione in mora nei confronti dei presunti responsabili, intesi a presidiare l'integrità del credito e a salvaguardarne la relativa azione. Ove l'Attore pubblico, che ha a disposizione tutte le informazioni idonee a conoscere gli elementi essenziali della fattispecie dannosa e, perciò, che ha la "*conoscibilità del danno e del nesso di causalità*", rimanga inerte, senza compiere attività istruttoria e resti, quindi, in attesa che la fattispecie dannosa venga completata di tutti gli elementi in altra sede (giurisdizionale penale o amministrativa),

questo non può certamente ridondare in danno del presunto danneggiante e il *dies a quo* della prescrizione resta quello oggettivo e certo della conoscibilità del pregiudizio (anche se non nella sua esatta definizione) e del nesso di causalità con la condotta tenuta dal pubblico dipendente. D'altro canto, la prorogazione dell'azione, autorizzata dalla notifica di ripetuti atti di diffida e di costituzione in mora, ha portato il legislatore delegato del 2016 a prevedere che il termine di prescrizione, pari a cinque anni, è prorogabile una sola volta, ma non può superare "*il termine complessivo di sette anni dall'esordio dello stesso*". Ciò al fine di evitare che la stessa attesa del giudizio integri una pena per il presunto responsabile. In ogni caso, il Codice di giustizia contabile, che all'art. 66 ha disciplinato il termine di prescrizione, non ha apportato modifiche ai principi generali dell'istituto. Pertanto, la regola generale (SS.RR. 5/2007/QM e 14/2011/QM) ritiene che il fatto dannoso, integrante il *dies a quo* della prescrizione, non si perfezioni con il comportamento tenuto dal pubblico dipendente in difformità da quello previsto dalle norme, circostanza, questa, attinente alla condotta, ma con il momento in cui, verificandosi le conseguenze di quella condotta, si realizza l'*eventus damni*, quale effettivo depauperamento del patrimonio pubblico, e si abilita il requirente all'esercizio dell'*actio damni*. La giurisprudenza contabile, non diversamente da quella di legittimità, che ha affermato che "*il danno non è una mera lesione di un diritto, ma la lesione di un diritto dalla quale siano derivate conseguenze pregiudizievoli oggettivamente apprezzabili*" (Cass. S.U. 26972 e 26975/2008 e 23763/2011), partendo da detto principio ritiene che l'*exordium praescriptionis*, nel caso di danno all'erario, sia da individuare nel momento in cui il danno si esteriorizza, ossia diviene percepibile non soltanto come modificazione

patrimoniale negativa ma anche riconoscibile come ingiusto, alla stregua di un valore perduto (evasione dell'imposta sulle giocate lecite) o di una spesa non dovuta (quella conferita a titolo retributivo dalla Guardia di finanza a fronte dell'esercizio illecito di pubbliche funzioni), completandosi in tal modo la nozione giuridica di fatto dannoso per l'Erario (Corte dei conti, Sez. III d'app. 170 e 207/2019, 303/2017, Sez. II d'app. 182/2019, 129/2017, 891/2016, Sez. I d'app. 8/2019, 365/2018). Come dianzi accennato, l'individuazione del termine di esordio della prescrizione, in ragione del carattere ordinariamente non tipizzato dell'illecito contabile, ha imposto al giudice erariale frequenti sforzi interpretativi per giungere all'individuazione di criteri oggettivi, a carattere presuntivo poiché fondati sull'*id quod plaerunque accidit*, aventi attitudine a disvelare il fatto dannoso, ossia il momento dell'effettivo verificarsi del danno, con riguardo alle varie manifestazioni della responsabilità amministrativa. In buona parte dei casi, questo può sicuramente opinarsi con riferimento al momento dell'esborso di somme non dovute, quale definitiva perdita dell'utilità considerata (Corte dei conti SS.RR. 12/1997, Sez. I 700/2014, 634/2010, Sez. II 296/2007). Anche in sede nomofilattica si è affermato che *"di decorrenza della prescrizione possa parlarsi solo nel momento in cui la condotta contra ius abbia prodotto l'evento dannoso avente i caratteri della concretezza e dell'attualità"*, *id est* il pagamento concretante la *deminutio patrimonii* (SS.RR. n. 14/2011/QM). In tal modo, la lesione patrimoniale si esteriorizza divenendo conoscibile dal danneggiato secondo un criterio di ordinaria diligenza (Corte conti SS.RR. 2/2003/QM, Sez. I d'app. 222/2019, Sez. II 190/2019, Sez. III 20/2020). Tale principio soffre, come detto, delle eccezioni nelle non infrequenti ipotesi di *"occultamento doloso"* del danno, che

impediscono l'esteriorizzazione, la percepibilità e la conoscibilità dello stesso secondo l'ordinaria diligenza e che richiedono l'esecuzione di accorte attività finalizzate al non mero disvelamento dei fatti e delle loro conseguenze. In tali casi, il legislatore ha voluto affermare la regola dell'esercizio dell'azione e, conseguentemente, della decorrenza della prescrizione dal momento della "conoscenza effettiva", in luogo della "conoscibilità obiettiva" (Corte conti, Sez. III d'app. 98/2002, Sez. I d'app., 427/2003, Sez. II d'app. 377 e 498/2017), sussistendo un obiettivo impedimento all'esercizio del diritto da parte del suo titolare (Sez. III 114/2020). L'occultamento doloso, disciplinato all'art. 1, co. 2, l. n. 20/1994, presuppone l'esistenza di un'attività consapevole del titolare del rapporto di servizio, diretta a occultare il fatto generatore del danno erariale e un elemento obiettivo dato da una situazione che precluda la scoperta del fatto stesso (Sez. III 308/2016 e 334/2017). Dappoi, nelle ipotesi in cui la condotta a rilievo erariale costituisca anche reato (come in specie, in cui all'appellante è stata contestata un'articolata vicenda associativa finalizzata alla frode nell'ambito del noleggio di apparecchi per gioco elettronico in locali pubblici), concorde giurisprudenza ritiene che il doloso occultamento possa ritenersi *in re ipsa*, integrato *eo ipso* dalla condotta penalmente rilevante; sicché, "in caso di doloso occultamento del danno avente i caratteri di un reato, la prescrizione dell'azione di responsabilità amministrativa decorre dalla data del rinvio a giudizio in sede penale, a nulla rilevando la mera notizia desunta da indagini non comportanti una conoscenza affidabile dei fatti" (*ex aliis*, SS.RR. 63/1996, Sez. I 64/2008, 651/2009, 498/2015, Sez. II 184/2004 e 65/2020, Sez. III 73/2007, 182/2013 e 43/2020, Sez. app. Sicilia 66/2004). Perciò, prima di detto provvedimento non potrebbero ritenersi sussistere gli elementi minimi per la notizia

di danno, ove vengano in evidenza comportamenti considerati delittuosi e, quindi, insuscettibili di scoperta in tutti i loro elementi, a seguito di indagine su documentazione (Sez. I 80/2015). In sostanza, il Procuratore regionale apre i propri fascicoli istruttori (vertenze) a fronte di *notitia damni* specifica e concreta, ovvero riferita a elementi circostanziati come, a parere del Collegio, è certamente quella contenuta nell'informativa ex art. 129, del d.lgs. 271/1989, fatta pervenire il 24 novembre 2009 dalla Procura della Repubblica di Bologna alla Guardia di finanza, con la quale quest'ultima è stata notiziata del provvedimento coercitivo della misura cautelare degli arresti domiciliari eseguito in pari data nei confronti del M.llo Capo Giannursini. Di tutta evidenza, poi, che, ove l'Amministrazione o la Procura regionale avessero una puntuale e concreta conoscenza dei fatti illeciti anteriormente a tali eventi processuali penali, la decorrenza della prescrizione andrà correlata a tale momento, che potrebbe, ad esempio, coincidere con le notizie di stampa risalenti a giorni pregressi, ove chiaramente ritenute circostanziate e non riferibili a fatti ipotetici o indifferenziati. In specie, gli articoli di stampa del 24-25 novembre 2009 (Il Resto del Carlino - Bologna, L'Informazione, il Domani), coevi all'arresto del finanziere, hanno dato ampio risalto alla misura coercitiva, alla circostanza che vi erano *slot* e *videopoker* truccati, a truffe per milioni di euro, ai diversi delitti commessi dal sodalizio criminale, alla corruzione del militare. All'esito degli stessi, la Procura regionale per l'Emilia-Romagna ha aperto il fascicolo istruttorio n. 1391/09, il 3 dicembre 2009, che ha poi riunito ad altra vertenza, la n. 757, del 5 luglio 2013, aperta in base a quanto riportato dall'Agenzia ANSA dell'8 aprile 2013, che dava risalto al rinvio a giudizio, disposto dal GIP del Tribunale di Bologna in pari data, di 37 persone "finite

*indagate in un'inchiesta su una frode informatica ai danni dello Stato, messa in atto da una ramificata organizzazione criminale con l'utilizzo di slot-machine e videopoker modificati in modo fraudolento (...) in cui era coinvolto un finanziere finito ai domiciliari e accusato di corruzione (...)"*. Altro fascicolo istruttorio è stato aperto nell'agosto 2015, con il n. p. 00534/2015, a seguito della trasmissione, a opera della Polizia tributaria, alla Procura regionale per l'Emilia-Romagna della sent. n. 361/2015 del Tribunale di Bologna unitamente alla determinazione adottata dal Comandante Provinciale di Modena, l'11 giugno 2015, di sospensione precauzionale dell'Ispettore. Perciò, con riguardo al danno da evasione dell'importo dovuto a titolo di Prelievo unico erariale (PREU) e al danno da disservizio ascrivibile al finanziere, la dinamica rappresentativa degli stessi e del relativo nesso di causalità fondano le esigenze di difesa del presunto danneggiante che prevalgono nel confronto con l'interesse dell'Amministrazione danneggiata e spingono verso un *dies a quo* oggettivo e certo da individuare nella data del 3 dicembre 2009, in cui il Procuratore regionale ha aperto la vertenza n. 1391/09, che ha determinato una conoscenza affidabile dei fatti e anche delle componenti del danno, il cui conteggio non richiedeva calcoli complicati. Difatti, l'Amministrazione di appartenenza del militare conosceva il periodo in cui sono accaduti i fatti ai fini della valutazione della lesione del nesso sinallagmatico per via della corruzione e del disvelamento di notizie riservate da parte dello stesso, con riguardo ai controlli da eseguirsi nei confronti di pubblici esercizi siti nella circoscrizione di servizio della Tenenza di Vignola, ove erano in uso gli apparecchi di intrattenimento gestiti dall'organizzazione criminale; non diversamente per l'accertamento dell'imposta evasa che, nelle ipotesi di non attendibilità dei

dati perché alterati, è basata su un calcolo forfetario. Difatti, al cospetto di dati, relativi alle somme giocate, alterati o non disponibili (come in ipotesi), la base imponibile, sulla quale applicare l'aliquota *ratione temporis* vigente per determinare l'imposta dovuta, si ottiene moltiplicando un importo forfetario giornaliero per il numero di giorni di utilizzo di ciascun apparecchio. Di talché, non è nell'informativa della Guardia di finanza del 28 maggio 2009 (in realtà giugno 2009) che va individuato l'esordio della prescrizione, atteso che dagli atti di causa, quand'anche l'*incipit* dell'invito a dedurre e del libello introduttivo possano indurre in equivoco, emerge che questa è stata trasmessa alla sola Procura della repubblica di Bologna, non alla Procura regionale contabile del capoluogo felsineo, con tutti i conseguenti vincoli relativi alla tutela del segreto d'indagine posti dall'art. 329 c.p.p. (Corte dei conti, Sez. III d'app. 21/2023), vincolo che si è allentato nel momento in cui il dipendente pubblico è stato tratto in arresto il 24 novembre 2009 con ostensione degli atti non solo alle parti ma alla medesima Amministrazione di appartenenza, per l'occasione debitamente informata dei fatti. Sicché, in detti casi subordinare il decorso del termine di prescrizione dell'azione di responsabilità amministrativa ai tempi del procedimento penale in corso per i medesimi fatti (rinvio a giudizio), anche quando l'Amministrazione danneggiata o la Procura della Corte dei conti ne abbiano avuto anteriore e puntuale conoscenza, con l'espressa apertura di un fascicolo istruttorio, si risolverebbe in un immotivato spostamento in avanti del *dies a quo* stabilito dal legislatore, con palese violazione dell'art. 2935 c.c. Vi è però che anche aderendo alla tesi della *discovery* del danno e del correlato nesso di causalità dalla data del rinvio a giudizio, il danno da mancata entrata risulta ugualmente non giustiziabile per

intervenuta prescrizione. Infatti, l'8 aprile 2013, il GIP presso il Tribunale di Bologna ha rinviato a giudizio, tra gli altri, per i reati di cui sopra (artt. 416 commi 1, 2 e 5, 81 cpv., 319, 321, 326 commi 1 e 3 c.p.), Giannursini e la Procura regionale per l'Emilia-Romagna, conseguentemente ha aperto il fascicolo istruttorio n. 757, del 5 luglio 2013. Di talché, alle date del 3 dicembre 2009 (di apertura del primo fascicolo istruttorio) e, ancor di più, del 5 luglio 2013, di apertura, a seguito del rinvio a giudizio del M.llo Capo (in congedo) Giannursini Lorenzo, del secondo fascicolo istruttorio, non sussisteva alcun impedimento giuridico all'esercizio dell'azione da parte del Procuratore regionale, poiché il fatto dannoso era ben delineato con riguardo all'associazione a delinquere finalizzata alla frode del Prelievo unico erariale e alla lesione del nesso sinallagmatico, senza, perciò, dover differire il *dies a quo* della prescrizione allo spirare del termine quinquennale previsto per l'accertamento dell'imposta evasa nei confronti dei soggetti obbligati, ossia dell'autore degli illeciti e del concessionario titolare del nulla osta all'esercizio dei giochi leciti tenuti a risponderne in solido. Con riguardo alle suindicate date, la Guardia di finanza, atteso che *“la vicenda in oggetto, a parere di questo Ente, è suscettibile di configurare in capo al M.llo Capo Giannursini Lorenzo una responsabilità amministrativa per danni cagionati all'Amministrazione, sia di natura patrimoniale, consistenti nel detrimento dell'immagine del Corpo verso l'opinione pubblica, che patrimoniale, da disservizio”*, con atto notificato il 14 novembre 2014, ha costituito in mora il proprio dipendente. Si tratta, come altresì accertato dalla prima sentenza di atto avente idoneità interruttiva del solo danno da disservizio (inconferente, invece, per il danno da lesione dell'immagine), non potendo valere per il danno da mancata entrata in quanto del tutto generica

l'intimazione *"al risarcimento di tutti i danni (...)".* Sicché, relativamente al danno da disservizio, avendo a riferimento la data del 3 dicembre 2009, di apertura del primo fascicolo istruttorio, e quella del 14 novembre 2014, di costituzione in mora del finanziere, la prescrizione non risulta compiuta, atteso che la diffida è stata rinnovata il 9 aprile 2019, l'invito a dedurre, con effetti interruttivi, è stato notificato l'8 maggio 2019 e l'atto introduttivo è stato depositato il 3 ottobre 2019. Quanto, invece, al danno per l'evasione del Prelievo unico erariale per l'anno 2009 la prescrizione, sia con riferimento alla data dell'8 aprile 2013, in cui il GIP del Tribunale di Bologna ha rinviato a giudizio, tra gli altri, il militare Giannursini, sia con riguardo alla data del 5 luglio 2013, in cui è stato aperto un secondo fascicolo istruttorio, risulta maturata e la domanda del Procuratore regionale tardiva, in quanto l'unico atto di costituzione in mora afferente a detta posta è quello notificato il 9 aprile 2019. Perciò, l'azione con riferimento al danno da evasione del prelievo unico erariale è da considerare prescritta e, quindi, preclusa.

Relativamente al danno da lesione dell'immagine della Pubblica amministrazione, l'eccezione di prescrizione è del tutto inconferente attesa la previsione, valida per tale danno connesso a fatti reato, recata dal c.d. *"lodo Bernardo"* (art. 17, co. 30 ter del d.l. 78/2009), che ha stabilito che *"il decorso della prescrizione di cui al co. 2 dell'art.1 della l. 20/1994, è sospeso fino alla conclusione del procedimento penale"*, ovvero sino al passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna. Si tratta di una condizione obiettiva di proponibilità della domanda, la cui mancanza incide sulla perseguibilità del danno non patrimoniale. Poiché, in specie, la sentenza penale di condanna, peraltro per il delitto associativo di cui all'art. 416 c.p., della Corte di appello di Bologna

n. 1897, del 13/04/2018, è divenuta irrevocabile il 16/10/2018, solo da tale momento il Procuratore regionale poteva agire e promuovere l'azione per il danno all'immagine, in ipotesi spiegata tempestivamente.

[2] Con riguardo al danno non patrimoniale, il Collegio non condive il risultato al quale è pervenuto il primo giudice, non sussistendo una incondizionata perseguibilità da parte della Corte dei conti del danno all'immagine arrecato a pubbliche amministrazioni. La sentenza impugnata ha ritenuto, infatti, che *“sussistono le condizioni di proponibilità dell'azione di risarcimento di detto danno, in quanto il convenuto è stato condannato con sentenza irrevocabile per il reato di associazione a delinquere (sent. 1897/2018 della Corte di appello di Bologna).”* In breve, la condanna in sede penale, di cui alla sent. 361/2015 del Tribunale di Bologna, è stata ribadita dalla Corte d'appello felsinea con la sent. 1897/18, divenuta irrevocabile il 16 ottobre 2018, pronunciata in seguito alle sentenze di annullamento con rinvio della Suprema Corte, la 41767/2017, che ha dichiarato prescritto il reato di rivelazione del segreto d'ufficio, e la 11864/2018, che ha dichiarato prescritto nei confronti del militare il delitto di corruzione, e che ha rideterminato la pena, a carico di Giannursini, per il residuo reato di associazione a delinquere, in dieci mesi di reclusione, pena più alta del minimo che *“tiene conto del ruolo professionale dell'imputato (...), che si mise a disposizione, per denaro, degli interessi dell'associazione”* (così sent. cit.). Tuttavia, il delitto associativo non rientra, di certo con riguardo ai fatti dannosi perfezionatisi prima dell'entrata in vigore del Codice di giustizia contabile, tra i reati contro la pubblica amministrazione che rendono giustiziabile il danno all'immagine. S'impone, a tal riguardo, un breve *excursus*, in una prospettiva diacronica, sull'evoluzione della disciplina di detto danno. L'art. 17,

co. 30 ter del d.l. 78/2009 e s.m.i., che ha costituito un riconoscimento normativo della figura pretoria del danno all'immagine della P.A., anche se con una conformazione molto diversa da come elaborato dalla giurisprudenza contabile e dalla Suprema Corte (Corte dei conti SS.RR. 10/2003/QM, 1/2011/QM, Cass. SS.UU. 26972/2008), ha previsto che *“Le procure della Corte dei conti esercitano l'azione di risarcimento del danno all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dall'art. 7 della l. 97/2001 (...)”*. Il lodo Bernardo prevede, perciò, sul piano normativo la perseguibilità di tale danno non incondizionata ma al cospetto di una *“sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti indicati nell'art. 3 per i delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro II del Codice penale (...), così come previsto all'art. 7 della l. 97 del 2001”*. Le Sezioni riunite della Corte dei conti con la sent. n. 12/2011/QM, hanno poi affermato l'applicazione immediata della disposizione anche a situazioni istruttorie e processuali già maturate nel vigore della normativa precedente. La norma ha ricevuto, con riguardo alla delimitazione degli illeciti perseguibili in punto di danno all'immagine, l'avallo di ragionevolezza dalla Consulta con la sent. n. 355/2010, che ha ritenuto legittime le sospettate norme e le limitazioni al diritto risarcitorio ivi previste. Di fatti, il Giudice delle leggi ha affermato che: **1)** il danno all'immagine è configurabile solo quando si realizza un delitto contro la P.A. (ex Capo I del titolo II del libro II del c.p.), mentre la formulazione della disposizione (impugnata) non consente di ritenere che, in presenza di fattispecie distinte da quelle espressamente contemplate, la domanda di risarcimento del danno possa essere proposta innanzi a un organo giurisdizionale diverso dalla Corte dei conti, così da escludere forme di concorrenza di altre giurisdizioni in relazione a

fattispecie diverse da quelle contemplate dalla norma stessa; 2) il legislatore non ha inteso prevedere una limitazione della giurisdizione contabile a favore di altra giurisdizione, e segnatamente di quella ordinaria, ma ha inteso circoscrivere oggettivamente i casi in cui è possibile, sul piano sostanziale oltre che processuale, chiedere il risarcimento del danno in discorso; 3) rientra nella discrezionalità del legislatore conformare le fattispecie di responsabilità amministrativa *“con il solo limite della non manifesta irragionevolezza e arbitrarietà della scelta”*, che nel caso non è stato superato in relazione ai beni valori tutelati, rinvenibili in quelli degli artt. 97 e 54 Cost., che hanno elevato a rango costituzionale il valore dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa e quindi del prestigio dell'immagine della P.A. (Corte cost. 172/2005), da realizzarsi nell'adempimento, *“con disciplina e onore”*, dei doveri che gravano sul pubblico dipendente. Le Sezioni unite della Cassazione civile hanno aderito agli arresti della Consulta (Cass. SS.UU. 962 e 1091/2017, 25042/2016, 5756 e 9198/2012 e 14831/2011). In particolare, con la sent. n. 5756/2012, la Suprema Corte ha espressamente dichiarato di condividere le considerazioni del Giudice delle leggi *“di cui alla sent. n. 355/2010, secondo la quale, per il danno all'immagine (...) sono escluse forme di concorrenza di altre giurisdizioni, in relazione a fattispecie identiche o diverse da quelle contemplate dall'art. 17, co. 30 ter del d.l. 78/2009 e s.m.i.”*. Inoltre, l'applicazione del lodo Bernardo, che prevede le condizioni ostative alla possibilità di condannare per danno all'immagine della P.A., introduce una vera e propria condizione obiettiva di proponibilità dell'azione davanti al giudice contabile, ovvero una questione meramente interna alla giurisdizione della Corte dei conti (Cass. 962 e 1091/2017). Sulla individuazione concettuale della *“sentenza irrevocabile di*

condanna”, di cui all’art. 7 della l. 97/2001, la giurisprudenza della Corte dei conti si è attestata nel ritenere che anche le sentenze che definiscono il giudizio con *“applicazione della pena su richiesta”* vadano ricomprese tra le sentenze irrevocabili di condanna (Corte dei conti, Sez. III d’app. 850/2011, 663/2014, 502/2015, Sez. II 106 e 206/2011, Sez. I centrale n. 262/2021, Sez. app. Sicilia 57/2015), anche perché a fronte dell’applicazione concordata della pena, il giudice non può decidere sulla domanda di costituzione di parte civile (art. 444, co. 2 c.p.p.). Quanto invece alle sentenze penali di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, come in specie quelle che hanno dichiarato prescritto i delitti di corruzione e di rivelazione del segreto d’ufficio contestati al Giannursini, vengono escluse dalla prevalente giurisprudenza contabile dal novero delle sentenze penali idonee a costituire la condizione per l’azionabilità del danno da lesione dell’immagine (Corte dei conti, Sez. III d’app. 364/2013, Sez. II 199/2011, 212, 213 e 214/2012, 233/2021, Sez. I 96/2018). La giurisprudenza, invero, argomenta sull’assenza di portata extra-penale della sentenza di estinzione del reato per prescrizione (Cass. SS.UU. civili n. 1768/2011). In breve, *“la pronuncia di estinzione del reato (per prescrizione) presuppone (...) soltanto la mancanza di cause evidenti per pronunciare la formula di merito, ma risulta del tutto priva di un accertamento dell’effettiva colpevolezza dell’imputato. La pronuncia di estinzione non risulta, dunque, idonea a superare la presunzione di innocenza dalla quale quegli è assistito”* (Corte cost. 123/2023). Pertanto, resta fermo il requisito della presenza di una sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, non risultando utile per la perseguibilità del danno all’immagine una sentenza di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Con

riferimento, invece, all'individuazione dei reati ai quali correlare il danno all'immagine, ex art. 17, co. 30 ter del d.l. 78/2009 e s.m.i., a fronte dei due orientamenti che si erano venuti a creare, le Sezioni riunite con la sent. n. 8/2015/QM, hanno affermato il seguente principio di diritto: *“l'art.17, co. 30 ter, va inteso nel senso che le Procure della Corte dei conti possono esercitare l'azione per il risarcimento del danno all'immagine solo per i delitti di cui al Capo I del titolo II del libro II del c.p.”*. Perciò, il danno da lesione dell'immagine è stato ancorato alla realizzazione di uno dei *“delitti contro la pubblica amministrazione”*, previsti dall'art. 314 all'art. 335 bis c.p., accertato con sentenza irrevocabile di condanna, quale condizione di proponibilità della domanda. Invero, la giurisprudenza precedente al codice di giustizia contabile ha inquadrato in vario modo la sussistenza del *“delitto contro la P.A.”*: in alcune pronunce, la sentenza irrevocabile di condanna è stata considerata come *“condizione di procedibilità dell'azione”* (Corte dei conti, Sez. III d'app. 426/2012), *“condizione dell'azione”* (Sez. III 121/2018), ovvero come *“condizione di proponibilità dell'azione”* stessa (Cass. 5490/2014, 962 e 1091/2017, n. 25042/2016). La Corte costituzionale, invece, sembra averla considerata come un elemento strutturale dell'illecito (sent. 355/2010), soluzione che, anche se non oggetto del relativo giudizio, è stata condivisa da SS.RR. n. 8/2015/QM. Di recente, la Consulta ha definito il delitto contro la P.A. come *“presupposto processuale di azionabilità da parte del PM contabile della domanda di danno pubblico all'immagine”* (sent. 123/2023). Il Collegio osserva che poiché la mancanza di una tale sentenza è stata presa in considerazione espressamente dall'art. 17, co. 30 ter in termini puramente processuali, ossia come causa di nullità degli atti della Procura regionale, al pari della mancanza della *“specifica e concreta notizia di*

*danno"* (SS.RR. n. 13/2011/QM), questo induce a escludere che la sentenza stessa (e il relativo reato) siano elementi costitutivi dell'illecito erariale del danno da lesione dell'immagine. Il lodo ha perciò previsto che l'assenza di tale sentenza è solo motivo di nullità degli atti istruttori e processuali della Procura e può, tramite la deduzione o non di tale nullità, avere una incidenza sul concreto andamento del giudizio. Invero, ove l'eccezione di nullità non venga eccepita, è del tutto ovvio, nella vigenza del d.l. 78/2009, che il giudice deve procedere all'esame della causa trattandosi di nullità soggetta alle regole generali del codice procedura civile, anche per ciò che attiene alla sua non rilevabilità d'ufficio, ex art. 45 c.g.c. (157 c.p.c.). Al tempo, la prevalente giurisprudenza, in quanto eccezione in senso stretto, era contraria alla sua deducibilità per la prima volta in appello. Con il d.lgs. 174/2016, del 26 agosto 2016, che ha introdotto il Codice di giustizia contabile, in vigore dal 7 ottobre 2016, l'art.51, co. 6, di immediata applicazione in quanto impatta sulla legittimazione del PM all'esercizio dell'azione di responsabilità per il danno all'immagine (applicabile, comunque, ai giudizi introdotti dopo il 7 ottobre 2016), ha previsto che *"La nullità per violazione delle norme sui presupposti di proponibilità dell'azione per danno all'immagine è rilevabile anche d'ufficio"*. In altri termini, la sentenza irrevocabile di condanna costituisce una condizione obiettiva di proponibilità dell'azione per il danno da lesione dell'immagine, rilevabile in ogni stato e grado del processo, anche d'ufficio e, anche, per la prima volta in appello, trattandosi di un fattore al quale la legge, per inderogabili ragioni di ordine pubblico, subordina, per tale danno, l'esercizio del potere giurisdizionale. Riguardo ai limiti alla perseguibilità fissati dal lodo Berardo, avendo l'art.4, co. 1, lett. h) dell'Allegato 3 abrogato a decorrere dall'entrata

in vigore del c.g.c. (7 ottobre 2016), “l’art. 17, co. 30 ter, primo periodo, del d.l. 78/2009”, ossia il periodo recante che “Le procure della Corte dei conti esercitano l’azione per il risarcimento del danno all’immagine nei soli casi e modi previsti dall’art. 7 della l. 97/2001”, mentre alla lettera g) ha espressamente abrogato l’art. 7 della l. 97/2001, detta combinazione parrebbe avere parzialmente rimodulato detti limiti. Difatti si afferma che “l’art. 51, co. 7 (secondo il quale la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni [...] per i delitti commessi a danno delle stesse, è comunicata al competente Procuratore regionale) ha ampliato l’ambito dei reati da prendersi in considerazione ai sensi dell’art. 17, co. 30 ter (non più solo i delitti contro la pubblica amministrazione, ma tutti quelli a danno delle pubbliche amministrazioni) mantenendo fermo però il riferimento alla sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni” (Corte dei conti Sez. Liguria 232/2019, Sez. I d’app. 121/2018, App. Sicilia 183/2016). Secondo detto orientamento il rinvio contenuto nel c.d. lodo Bernardo è da qualificare come rinvio mobile e tale qualificazione preclude l’ultrattività dell’art. 7 della l. 97/2001 e comporta l’applicazione dell’art. 4, co. 2, dell’allegato 3 al Codice, secondo cui il riferimento agli istituti previsti da norme abrogate dallo stesso allegato va operato ai corrispondenti istituti disciplinati dal d. lgs 174/2016. Di tal ch , il rinvio operato dall’art. 17, co. 30 ter, del d.l. 78/2009 deve pertanto ritenersi effettuato all’art. 51, co. 7 c.g.c. che dispone l’obbligo per la pubblica amministrazione di comunicare la sentenza irrevocabile di condanna per i delitti commessi a danno della stessa dai propri dipendenti al competente Procuratore regionale affin  che promuova l’eventuale procedimento di responsabilit  per danno erariale (patrimoniale e non) nei confronti

del condannato. Sennonché, altro orientamento ritiene che *“l’abrogazione dell’art. 7 della l. 97/2001, avvenuta a opera dell’art. 4 delle norme transitorie e abrogazioni, allegato 3, non ha modificato i limiti all’azionabilità del danno all’immagine previsti nella previgente disciplina, sicché anche dopo la novella codicistica il danno all’immagine può essere perseguito nell’ipotesi di sentenza penale di condanna irrevocabile per i soli reati previsti nel capo I del titolo II del libro II del Codice penale”* (Corte dei conti Sez. II d’app. 283, 221 e 120/2023, 678/2022). In particolare, avuto riguardo al contenuto della legge delega (art. 20 della l. 124/2015), la Sezione terza d’appello (sent. n. 66/2020) ritiene essere *“totalmente assente, tra i principi e i criteri direttivi della delega, alcun anche indiretto riferimento alla innovativa disciplina sostanziale relativa alla estensione della risarcibilità del danno all’immagine”*. Peraltro, in una sistemazione codicistica afferente al rito, cioè al processo, *“non poteva trovare ingresso, per giunta in assenza di delega espressa, la ridefinizione della disciplina sostanziale relativa al danno all’immagine”*. Perciò, la scelta di abrogare l’art.7 della l. 97/2001 non avrebbe fatto venir meno i limiti alla perseguibilità del danno all’immagine, operata attraverso una riqualificazione della fattispecie rimessa all’interprete, che non trova riferimento nella legge delega, anche perché il rinvio all’art. 7 della l. 97/2001 da parte dell’art. 17, co. 30 ter del d.l. 78/2009 non è definibile di tipo dinamico, mobile, dovendosi considerare come rinvio materiale, statico, recettizio, fisso o chiuso con necessaria incorporazione, o se si vuole integrazione, nella norma rinviate (art. 17 co. 30 ter) della disposizione rinviata contenuta nell’art. 7. Tale qualificazione, infatti, autorizzerebbe l’ultrattività dell’art. 7 della l. 97/2001, mediante l’inglobamento nell’art. 17, co. 30 ter, secondo periodo, del d.l. 78/2009 e di conseguenza permetterebbe alle Procure territoriali di esercitare

l'azione risarcitoria per il danno all'immagine della pubblica amministrazione unicamente nei casi in cui sussista una sentenza irrevocabile di condanna per i delitti di cui al Libro II, Titolo II, Capo I del Codice penale. In altri termini, non si tratterebbe di un rinvio alla fonte, perciò di tipo dinamico, ma di un rinvio fisso alla disposizione che comporta una sorta di incorporazione di quella oggetto del rinvio in quella rinviante e in cui le vicende della disposizione oggetto di rinvio non si riflettono sul rinvio medesimo. Tale approdo parrebbe aver trovato conferma indiretta in alcune espressioni usate dal Giudice delle leggi. Invero, con due ordinanze gemelle (167 e 168 del 9 luglio 2019) la Corte costituzionale, dopo aver chiarito che il giudizio principale era stato introdotto prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 174/2016 e che, pertanto, non poteva risentire delle modifiche introdotte da quest'ultimo alla disciplina del risarcimento del danno all'immagine della pubblica amministrazione, ha dichiarato infondate le censure della Sezione ligure della Corte dei conti, richiamando, integralmente, il contenuto dispositivo della sent. 355/2010. Con una terza ordinanza di rimessione, la Sezione giurisdizionale Liguria ha dedotto l'incostituzionalità dell'art. 51, commi 6 e 7 c.g.c., per violazione degli artt. 3, 76, 97 e 103 Cost. *"nella parte in cui esclude l'esercizio dell'azione del PM contabile per il risarcimento del danno all'immagine conseguente a reati dolosi commessi da pubblici dipendenti a danno delle amministrazioni pubbliche"*, dichiarati *"prescritti con sentenza passata in giudicato pienamente accertativa della responsabilità dei fatti ai fini della condanna dell'imputato al risarcimento dei danni patiti dalle parti civili costituite"*. La Consulta, con la sent. 191/2019 ha giudicato inadeguata la rappresentazione del quadro normativo entro il quale la disposizione impugnata è ricompresa e, per tale motivo, ha

dichiarato inammissibili le questioni proposte dalla Sezione regionale ligure.

Nell'interpretazione della Consulta, il giudice erariale avrebbe dovuto consi-

derare la possibilità che il dato normativo di riferimento legittimasse un'in-

terpretazione secondo cui il rinvio che l'art. 17, co. 30 ter, del d.l. 78/2009

opera nei riguardi dell'abrogato art. 7 della l. 97/2001 mantenesse intatti i

propri effetti. Inoltre, avrebbe dovuto interrogarsi sulla natura "fissa" o "mo-

bile" del rinvio, onde stabilire se lo stesso sia tuttora operante o se la norma di

riferimento sia oggi interamente costituita dal censurato art. 51, co. 7 c.g.c.

Tuttavia, in un passo della pronuncia, il giudice delle leggi ha statuito che "In

ogni caso, anche a voler ritenere che l'entrata in vigore del c.g.c. abbia esteso il novero

dei reati che legittimano l'esercizio dell'azione risarcitoria, occorre stabilire quali fatti-

specie delittuose consentono al PM contabile l'esercizio dell'azione per il risarcimento

del danno all'immagine". Difatti, "si tratta (...) di un'attività indispensabile anche

ove si ritenga che, in base alla disciplina vigente, la domanda risarcitoria non richieda

la commissione di uno dei delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A., ma solo la com-

missione di un delitto <<a danno >> della stessa. Anche questa previsione rivela, in-

vero, l'intento del legislatore di delimitare l'ambito della relativa responsabilità"

(Corte cost. 191/2019). In tale ottica la Consulta, nuovamente investita di un

giudizio di legittimità costituzionale dell'art.7, co. 1, della l. 97/2001 e, in via

conseguenziale, dell'art. 51, co. 7 del c.g.c., nella parte in cui non prevede che

il Procuratore regionale della Corte dei conti promuova entro trenta giorni

l'eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale anche nel caso

di sentenza di estinzione del reato, oltre che nel caso di sentenza irrevocabile

di condanna, ha sottolineato, in un inciso, che "il denunciato art. 7, co. 1, della l.

97/2001 (...) è stato abrogato dall'art.4, co. 1 lett. g), dell'Allegato 3 al c.g.c., a

decorrere dal 7 ottobre 2016, e sostituito dall'art. 51, co. 6, dell'Allegato 1 allo stesso codice. Tale disposizione modifica il catalogo dei reati che costituiscono il presupposto sostanziale della proponibilità dell'azione di responsabilità per danno erariale, sostituendo ai reati propri commessi dai pubblici funzionari di cui agli artt. da 314 a 335 c.p. <<i>delitti ai danni>> delle pubbliche amministrazioni " (sent. 123, del 16 giugno 2023). Sicché, la *vexata quaestio* non ha ricevuto ancora una piana soluzione e poiché la giurisprudenza prevalente ravvisa che la nuova disciplina, in materia di azionabilità del danno all'immagine recata dall'art. 51, co. 7 c.g.c., si applichi ai soli fatti perfezionatisi dopo l'entrata in vigore del d. lgs. n. 174/2016, ossia dal 7 ottobre 2016 (Corte dei conti, Sez. III d'app. 360/2023, Sez. I 121/2018, Sez. II d'app. 120, 221 e 283/2023), non è necessario prendere posizione sulla portata dell'asserito intervento abrogativo. Questo perché nel caso di specie il M.llo Giannursini Lorenzo è stato condannato, con sentenza irrevocabile (Corte di appello di Bologna n. 1897/2018), alla reclusione di mesi dieci per il delitto di associazione per delinquere previsto all'art. 416 c.p., inserito nel Libro II, titolo V dedicato ai delitti contro l'ordine pubblico, quindi, per fatti avvenuti nel periodo ottobre 2008-novembre 2009, rientranti nel campo applicativo dell'art. 17, co. 30 ter del d.l. 78/2009 e s.m.i., che non consente l'esercizio dell'azione di responsabilità erariale per danno all'immagine per tali delitti, questione che la parte appellante non ha sollevato in modo espresso ma con argomentazioni diffuse tese a contestare la ricorrenza delle condizioni di proponibilità dell'azione, in ogni caso rilevabile d'ufficio, anche in appello. Dal difetto del presupposto giuridico per promuovere l'azione, discende, in accoglimento dell'appello, il proscioglimento del militare per la posta di danno di € 15.000,00, contestata a titolo di danno

all'immagine, e la riforma della prima sentenza sul punto.

[3] L'appello non merita accoglimento, invece, con riguardo al danno da disservizio determinato, in via equitativa, in € 8.436,20, ossia nel 30% del trattamento economico lordo spettante al M.llo Capo Giannursini nel periodo di svolgimento dell'attività criminosa (ottobre 2008 - novembre 2009), in cui ha asservito la pubblica funzione al sodalizio criminale di cui era organico. Le condotte illecite del militare, indubbiamente connotate dal dolo, sono state accertate con la sentenza penale irrevocabile di condanna 1897/2018 della Corte di appello di Bologna, che a mente dell'art. 651 c.p.p. ha efficacia di giudicato nel giudizio erariale *"quanto all'accertamento del fatto, della sua illi- ceità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso"*. In breve, l'efficacia vincolante del giudicato penale è limitata ai fatti-reato nella loro dimensione fenomenica (comprensivi della condotta, dell'evento e del nesso di causalità materiale) assunti a presupposto logico giuridico della pronuncia penale, restando chiaramente preclusa al giudice contabile ogni statuizione che venga a collidere con i presupposti, le risultanze e le affermazioni conclusionali di detto pronunciamento. Al medesimo residua, invece, il compito di verificare la sussistenza del nesso causale tra la condotta illecita, accertata in sede penale (l'avere aderito a un sodalizio criminale intento alle frodi) e l'evento di danno erariale integrato dalla lesione del nesso sinallagmatico. In specie, non è dato all'appellante rimettere in discussione i fatti accertati nella loro fenomenicità in sede penale, peraltro con argomentazioni del tutto sganciate dalle emergenze in atti e tese ad avvalorare che i *"contatti tra il Giannursini e il (...) si esaurivano in due episodi (...), non esistendo agli atti del processo prove di rapporti stabili di compartecipazione al sodalizio criminoso dell'appellante né tanto meno di*

contatti ulteriori o diversi tra il finanziere e altri soggetti facenti parte dell'organizzazione". Rileva il Collegio che la Corte d'appello di Bologna, nella sent. n. 1897/2018, delinea convincentemente il ruolo del Giannursini nell'associazione a delinquere. In essa, è scandito che: "(...) il predetto è ben vero che non partecipava ad alcuna delle alterazioni o rimozioni (...) dei sigilli; ciò, tuttavia, non significa affatto che egli non possa essere ritenuto comunque fattivamente coinvolto nel sodalizio criminoso in contestazione, al quale forniva un proprio specifico contributo, che se pur differente dall'apporto di tutti gli altri correi costituiva comunque un elemento rilevante per l'attuazione dello scopo comune. E' invero chiaramente emerso dai servizi OCP effettuati a (...) riscontro delle intercettazioni telefoniche e ambientali che il suddetto – frequentemente nominato come <<il pelato di Vignola>> nelle conversazioni intercorse tra i (...) e il (...) - di fatto appartenente al nucleo di P.T. della G. di F. di Vignola, veniva pagato sistematicamente dai (...) con uno stipendio anche di € 5.000,00 al mese proprio per comunicare ai coimputati eventuali servizi di controllo presso i bar in cui erano installate le macchine del (...): di fatto, tanto a fine gennaio, quanto a fine febbraio (...) concordava con il figlio la somma di € 5.000,00 che questi non doveva versare in banca, poiché doveva essere corrisposta al <<pelato di Vignola>> - che dal servizio di OCP operato il 25 febbraio (...) risultava proprio essere il Giannursini". Inoltre, la cadenza dei pagamenti a fine mese "(...) è poi indice di un'abitudine nel pagamento e della non occasionalità dell'apporto fornito dal Giannursini agli scopi criminosi del sodalizio promosso dai (...) ovvero dello stabile inserimento del finanziere nella compagine criminosa in contestazione, ancorché egli non venisse coinvolto direttamente nelle singole operazioni di frode e rimozione dei sigilli poste in essere dai compartecipi (...)" . Appare, quindi, pienamente sussistente il nesso di causalità tra la condotta illecita del Giannursini, organico

all'associazione a delinquere, e l'evento di danno da disservizio conseguente, la cui misura, pari al 30% del lordo percepito nel periodo incriminato, tiene conto, come chiesto dall'appellante, proprio della circostanza che *"l'attività principale era quella delle verifiche fiscali che, debitamente verificata, è apparsa assolutamente regolare e immune da rilievi"*. Il danno da disservizio, infatti, integra come categoria vari fenomeni patologici incidenti su pubblici servizi mal resi e, quindi, in termini di espressione economica è da intendersi come una diminuzione del rendimento della P.A. (principio canonizzato nell'art. 97 Cost.), in ragione della condotta tenuta da un agente pubblico. Il graduato della finanza ha fatto parte di un sodalizio criminale finalizzato alla frode del Prelievo unico erariale. L'illecito esercizio delle pubbliche funzioni che ne è, perciò, derivato ha inciso sul sinallagma contrattuale sotto il profilo dell'ingiustificato arricchimento del medesimo, per avere reso una prestazione *contra legem*, perciò diversa da quella che avrebbe dovuto rendere (*aliud pro alio*) e che lo ha posto in una posizione di estraneità rispetto alla pubblica funzione (Corte conti, Sez. III d'app. 21/2013, 419/2017, Sez. II n.167/2018, Sez. I n.253/2014). Conclusivamente, l'appello con riguardo al danno da disservizio, quantificato nella misura di € 8.436,20, è da disattendere e la sentenza da confermare. Le spese del grado, atteso che l'accoglimento anche in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda non dà luogo a reciproca soccombenza (Cass. 32061/2022) alla cui stregua il giudice *"può"* compensare le spese (art. 31, co. 3 c.g.c.), seguono la regola oggettiva della soccombenza e si liquidano, ex art. 31, co. 1 c.g.c., in beneficio dell'Erario statale e a carico dell'appellante come da dispositivo.

**P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione terza giurisdizionale centrale d'appello, definendo il giudizio, in parziale accoglimento dell'appello iscritto al **n. 59.251/R.G.** e in riforma della sent. n. 187/2021/R della Sezione giurisdizionale regionale per l'Emilia-Romagna, dichiara prescritta l'azione con riguardo al danno da mancata entrata del prelievo erariale unico (c.d. PREU), dichiara improponibile la domanda con riguardo al danno da lesione dell'immagine e conferma, invece, la sentenza con riferimento al danno da disservizio, con condanna di Giannursini Lorenzo a risarcire il Corpo della Guardia di finanza della somma di **€ 8.436,20**, oltre interessi di legge dalla data della prima decisione. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano, in favore dell'Erario statale e a carico dell'appellante, nell'importo di **€ 304,00** (euro trecentoquattro/00).

Manda alla segreteria della Sezione per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, all'esito della pubblica udienza del 3 luglio 2024.

Il Giudice Estensore

Il Presidente

(Dott. Giovanni Comite)

(Dott.ssa Giuseppina Maio)

*"F.to digitalmente"*

*"F.to digitalmente"*

Depositata in Segreteria il 10/07/2024

Il Dirigente

*"F.to digitalmente"*